

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 42

CIRCOLARE N. 22/92

Prot. n. 449/4280 - D.C. IV n. A018

Roma, 20 febbraio 1992

OGGETTO: Autobus: masse dell'autoveicolo e densità dei passeggeri in piedi in sede di omologazione, di controllo di conformità e di verifica periodica.

Per la determinazione delle varie masse relative al veicolo, secondo la normativa vigente, si era resa necessaria l'emissione di circolari chiarificatrici che, di volta in volta, risolvessero i quesiti interpretativi proposti.

Con la presente circolare ci si propone di indicare prescrizioni uniformi e, a tal fine, si dispone quanto segue:

1. TARA DEL VEICOLO IN SEDE DI OMOLOGAZIONE

Se la tara (T) del veicolo (massa del veicolo a vuoto in ordine di marcia - MVM -, più la massa del conducente fissata in 75 kg) presentato all'omologazione non differisce per più del $\pm 3\%$ dalla tara nominale dichiarata dal costruttore, le relative verifiche verranno considerate positive ai fini dell'omologazione e nei documenti di omologazione verranno riportati i dati nominali dichiarati dal costruttore.

2. TARA DEL VEICOLO IN SEDE DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E DI VERIFICA PERIODICA

2.1. Variazione della tara (T) per non più del $\pm 5\%$.

Per tener conto di variazioni delle masse, conseguenti, ad esempio, al processo di fabbricazione od all'installazione di dispositivi non previsti o non richiesti al momento dell'omologazione, è consentita una tolleranza sulla tara (T) nominale di omologazione fino al $\pm 5\%$: in questo caso la massa del veicolo a pieno carico - MPC - (somma tra la tara reale rilevata sul veicolo e la portata utile nominale - PU - prescritta dalle normative vigenti) può superare sia la MPC riscontrata in omologazione che la massa legale limite MLL prevista dalla normativa vigente, ma non deve superare la massa tecnicamente ammissibile - MTA - definita come massa massima di costruzione dichiarata dal costruttore in sede di omologazione. Nel caso che la variazione della tara non superi il $\pm 5\%$ non sarà necessario modificare i dati indicati sulla carta di circolazione.

2.2. Variazione della tara (T) per più del 5%.

Nel caso che la tara del veicolo risulti, in sede di verifica, aumentata per più del 5% (allestimenti particolari richiesti dall'utilizzatore), si dovrà convenientemente ridurre la portata utile (PU) del veicolo almeno fino al valore della massa a pieno carico (MPC) di omologazione, aumentata del 5% della tara nominale (T) di omologazione; detta massa aumentata può essere superiore alla massa legale limite (MLL) stabilita dall'autorità nazionale.

Nel caso che la riduzione della portata utile (PU) sia ottenuta diminuendo il nu-

mero dei passeggeri in piedi, ferma restando la superficie minima prevista per il passeggero in piedi (S_p) di 0,125 m²/passeggero per i veicoli urbano e suburbano e di 0,15 m²/passeggero per quello interurbano, corrispondenti a 8 e 6,66 passeggeri/m², rispettivamente, sarà consentito non transennare il corridoio se la superficie disponibile per ogni passeggero in piedi (S_p), risultante da detta riduzione, non supera gli 0,2 m²/passeggero nel caso di veicoli urbani e suburbani e gli 0,33 m²/passeggero per interurbani, corrispondenti ad una densità minima consentita di 5 e di 3 passeggeri/m².

Chi presenta il veicolo alla verifica deve provvedere a fornire la necessaria documentazione riguardante la nuova distribuzione della massa dei passeggeri in piedi.

A cura degli Uffici Provinciali M.C.T.C. devono essere aggiornati i dati riguardanti le masse ed il numero di passeggeri in piedi e trasportati, indicati sulla carta di circolazione, mentre le targhette prescritte sul veicolo devono essere aggiornate a cura dell'interessato (costruttore, allestire o proprietario).

Quanto indicato ai §§ 2.1 e 2.2 dovrà essere verificato anche con riferimento alle masse relative ai singoli assi, dovranno anche essere verificate le condizioni di carico, come previsto al punto 5.3 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (1) e suoi aggiornamenti (decreto ministeriale 14 gennaio 1983) (2).

La presente circolare s'intende operante anche per i veicoli già od in corso di omologazione/approvazione ed in sede di verifica periodica del circolante.

Le circolari prot. n. 2672/4103/10 del 1° luglio 1974, n. 80/79, n. 4/80, n. 37/80 (3), n. 58/84 (4) e n. 118/88 (5) si intendano abrogate per quanto in contrasto con la presente.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti

(1) Vedasi "circolazione stradale" pag. 026.00.02

(2) Vedasi "la motorizzazione 1983" pag. 83031 o "circolazione stradale" pag. 026.00.10

(3) Vedasi "la motorizzazione 1988" pag. 88314

(4) Vedasi "la motorizzazione 1984" pag. 84085

(5) Vedasi "la motorizzazione 1988" pag. 88313